

Circolare n. 2 del 22 gennaio 2009

Esercizio del diritto di voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia.

(Riferimento circolare n. 2/2009 del 22 gennaio 2009 - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali)

Con comunicato stampa del 6 giugno 2008, il Consiglio dell'Unione europea ha reso noto che le prossime elezioni del Parlamento europeo avranno luogo tra il 4 e il 7 giugno 2009.

Per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, si ritiene opportuno richiamare le disposizioni dettate in materia dal decreto legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 483/94, modificato dalla legge n. 128 del 1998.

Con la suddetta normativa, com'è noto, è stata recepita nel nostro Paese la direttiva comunitaria n. 93/109/CE del 6 dicembre 1993, che prevede l'elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione europea residenti in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Il principio che sottende la direttiva è quello della "cittadinanza dell'Unione", in un'ottica di integrazione europea, con il conseguente diritto di voto esercitabile, su domanda, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza.

Pertanto, i cittadini dell'Unione residenti in Italia, compresi i cittadini dei Paesi di recente adesione, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia devono presentare al sindaco del comune di residenza domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso lo stesso comune. Tale domanda deve essere presentata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 408/94, convertito dalla legge n. 483/94, entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione e cioè **entro il 9 marzo 2009** (considerando data della votazione domenica 7 giugno 2009).

Si allega, al riguardo, uno schema di domanda che potrà essere utilizzato allo scopo (**allegato A**).

Per quanto attiene al contenuto e ai requisiti della domanda di iscrizione nella lista aggiunta, si precisa che la dichiarazione di possesso della capacità elettorale nello stato di origine non deve essere comprovata da alcuna attestazione rilasciata dall'autorità nazionale competente; inoltre, la dichiarazione di assenza di provvedimenti giudiziari che possano comportare la perdita dell'elettorato attivo va fatta dal cittadino dell'Unione con esclusivo riferimento alle cause che limitano la capacità elettorale nello stato di origine.

In ogni caso, anche se la legge n. 128/98 ha soppresso l'obbligo per il cittadino dell'Unione di dichiarare l'assenza di provvedimenti giudiziari che comportino, in Italia, la perdita dell'elettorato attivo, il comune di residenza è tenuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 408/94, a verificare tale requisito mediante tempestiva istruttoria presso il casellario giudiziale.

Si rammenta che i cittadini dell'Unione già iscritti nella lista aggiunta in occasione delle precedenti elezioni europee possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia senza dover presentare una nuova istanza.

A questo proposito, si ricorda che l'eventuale trasferimento di residenza in altri comuni italiani di cittadini comunitari già iscritti nella suddetta lista aggiunta determina l'iscrizione d'ufficio dei medesimi nelle liste aggiunte del comune di nuova residenza, ovviamente dopo il positivo espletamento dell'istruttoria di rito.

I Prefetti della Repubblica, i Commissari del Governo e i Presidenti delle Regioni Autonome adotteranno ogni utile iniziativa al fine di garantire la celere definizione delle procedure di iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari che ne abbiano diritto, vigilando sulla tempestività e correttezza dei prescritti adempimenti da parte dei comuni.

Sensibilizzeranno, altresì, i sindaci dei comuni delle rispettive province affinché promuovano ogni opportuna attività, a livello locale, diretta a pubblicizzare al massimo la facoltà per i cittadini comunitari di votare per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Inoltre, per aderire ad analoga raccomandazione rivolta agli Stati membri dalla Commissione europea, Prefetti della Repubblica, i Commissari del Governo e i Presidenti delle Regioni Autonome inviteranno i comuni ad inviare lettere personali contenenti lo schema di domanda e le informazioni per la sua presentazione.

Infine, per facilitare la suddetta, doverosa attività di divulgazione, si allega una bozza di manifesto, tradotto in più lingue, che potrà essere utilizzato dai comuni (**allegato B**).

Allegato A, modulo opzione

Allegato B, manifesti informativi

Modello di lettera personale, tradotto in più lingue, che ogni comune deve inviare a tutti i comunitari ivi residenti allegandovi lo schema di domanda